

COMUNE DI IMOLA - PROVINCIA DI BOLOGNA

REP. N.

DEL

**CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 PER
UN OSSERVATORIO DI STUDI SUL GOVERNO LOCALE.**

Premesso:

- che si evidenzia la necessità di creare un Osservatorio della situazione dei governi locali con riferimento alla esperienza del passato ed al confronto con la cultura e le prassi di governo di altri paesi ed al fine di promuovere stimoli e spunti di riflessione utili agli sviluppi futuri;
- che si tratta di incentivare e favorire studi che possano definirsi di scienza del governo locale che costituisce materia interdisciplinare che comprende ampi e diversi profili di studio, dal diritto costituzionale/amministrativo alla statistica, dalla scienza della finanza all'urbanistica, all'ingegneria, alla salute pubblica, alla pedagogia, alla storia sociale e politica;
- che si appalesa l'opportunità di istituire un soggetto che unifichi per quanto possibile tali studi, assumendo un punto di vista comune costituito dall'interesse generale ad approfondire indagini regionali, nazionali e internazionali;
- che, pertanto, si rende opportuno sottoscrivere una Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 tra gli Enti Locali che vi vorranno aderire con lo scopo di incentivare e favorire gli studi sul governo locale;
- che non avendo cognizione a priori di quali e quanti Enti Locali vi vorranno aderire, la presente convenzione è da considerarsi "aperta", nel senso che non reca l'indicazione degli Enti Locali aderenti e sottoscrittori e l'adesione è formalizzata, previa deliberazione consiliare o dell'organo corrispondente di adesione ed approvazione del presente schema di convenzione e con la semplice sottoscrizione

da parte del legale rappresentante dell'Ente dell'originale della convenzione medesima custodito presso il Comune di Imola, quale ente capofila della convenzione stessa;

- tutto ciò premesso gli Enti aderenti e sottoscrittori convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Scopi della Convenzione

1. Gli Enti sottoscrittori della presente Convenzione intendono promuovere studi storici, sociali, istituzionali, economici, finanziari, giuridici, tecnici, organizzativi e di carattere interdisciplinare sulle culture politico istituzionali, sulle prassi dell'innovazione politica, amministrativa istituzionale del governo locale e delegano al Comune di Imola il ruolo di Comune Capofila operativo.

2. Gli enti sottoscrittori, con la stipula della presente Convenzione, creano un soggetto comune, denominato "Osservatorio per lo studio del governo locale", non dotato di personalità giuridica, diretto da un Comitato di coordinamento, il quale si avvale di un Responsabile Amministrativo nominato dal Sindaco del Comune Capofila operativo tra i dirigenti o funzionari del Comune stesso.

3. L'Osservatorio è un centro di orientamento e di indicazione di temi di ricerca culturale e scientifica e si prefigge di operare in collaborazione con le Istituzioni Locali, con le Regioni, con le Amministrazioni Statali, con le Università, con le Fondazioni Culturali, con le Istituzioni culturali di documentazione e di ricerca, con le Associazioni degli Enti Locali e le Associazioni delle Regioni e con tutti i soggetti pubblici e privati le cui finalità siano compatibili con gli scopi dell'Osservatorio.

ARTICOLO 2

Attività Istituzionali e strumentali accessorie.

1. Per il conseguimento degli scopi sociali la Convenzione potrà:

- a) elaborare progetti di ricerca nei campi stabiliti dall'articolo 1, comma 1;
- b) attivare protocolli d'intesa, convenzioni, contratti con i soggetti pubblici e privati indicati dall'articolo 1, comma 3;
- c) promuovere occasioni di incontro e di confronto tra studiosi, amministratori locali, dirigenti e funzionari delle Istituzioni Locali;
- d) suscitare confronti nazionali, europei, internazionali sulle esperienze di governo locale e delle città e sugli studi settoriali, tematici, interdisciplinari a carattere culturale e scientifico che abbiano come oggetto il governo locale;
- e) costruire una banca dati sugli studi che hanno per oggetto di indagine, ricerca, approfondimento il governo locale nell'ambito delle esperienze italiane, europee, internazionali.

Tale strumento potrà assumere la forma della Banca Dati Bibliografica Informatica e del portale di accesso ai siti specializzati;

- f) realizzare progetti editoriali, producendo materiali sui supporti attualmente in uso o su quelli che si renderanno disponibili in futuro;
- g) effettuare tutte le operazioni economiche e finanziarie utili e necessarie alle realizzazioni delle finalità associative;
- h) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti.

ARTICOLO 3

Rapporto Associativo

1. Il numero degli enti convenzionati è illimitato. Possono aderire i Comuni, le

Province, le Città Metropolitane, le Comunità Montane.

ARTICOLO 4

Comitato di coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento è composto dai rappresentanti degli Enti Locali convenzionati nelle persone dei Sindaci o loro delegati. Ciascun Ente Locale convenzionato ha un rappresentante nel Comitato di coordinamento, la cui composizione varia in relazione al numero degli Enti Locali aderenti alla Convenzione.

2. Il Comitato di Coordinamento, che si riunisce almeno due volte all'anno nei mesi di giugno e dicembre, stabilisce e approva le linee programmatiche dell'Osservatorio per lo studio del governo locale su proposta del direttore del Comitato Scientifico, definisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie e di svolgimento dei rapporti esterni, incaricando il Responsabile Amministrativo dell'esecuzione delle linee programmatiche risultanti da appositi verbali di seduta. Il Comitato di Coordinamento svolge, inoltre, le seguenti ulteriori funzioni:

- a) programma le attività da svolgere nell'anno, assegnando al Responsabile Amministrativo il budget preventivo di spesa annuale;
- b) discute ed approva il preventivo delle spese annuali, determinando la quota annua a carico di ciascun ente convenzionato;
- c) discute ed esprime parere obbligatorio sul rendiconto delle spese annuali;
- d) esprime parere obbligatorio sul piano di ricerca annuale sui contratti da sottoscrivere;
- e) nomina il Comitato Scientifico e il suo Direttore.

ARTICOLO 5

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da un numero minimo di cinque ad un numero massimo di nove componenti, uno dei quali assume la qualifica di Direttore Scientifico dell'Osservatorio;
2. I suoi componenti e il Direttore sono studiosi e ricercatori nei campi tematici e nelle materie afferenti agli scopi dell'associazione, così come indicati all'art. 1, comma 1, e sono nominati dal Comitato di Coordinamento;
3. Il Comitato Scientifico svolge le proprie funzioni in piena autonomia nel quadro degli indirizzi generali e del budget di spesa decisi dal Comitato di Coordinamento;
4. Il Comitato Scientifico esercita le seguenti funzioni:
 - a) redige il piano di ricerca annuale che il Direttore propone al parere obbligatorio del Comitato di Coordinamento;
 - b) attua il piano di ricerca annuale, proponendo al dirigente o funzionario, di cui all'art. 7 della presente convenzione i contratti e gli atti amministrativi che si rendano allo scopo necessari, e predisponendo i protocolli d'intesa e le collaborazioni di varia natura con terzi che si rendano allo scopo necessarie;
 - c) relaziona, tramite il Direttore, al Comitato di Coordinamento sullo svolgimento dell'attività di ricerca;
 - d) ha la facoltà di proporre iniziative seminariali, ed editoriali;
 - e) opera per la realizzazione dei punti d) ed e) dell' art. 2 al comma 1.
5. Il Direttore Scientifico e il Comitato Scientifico possono avvalersi della collaborazione di un Comitato di Consulenza.

ARTICOLO 6

Comitato di Consulenza

1. Il Comitato di Consulenza è composto da studiosi, docenti universitari, ricercatori dei campi tematici e delle materie afferenti agli scopi dell'Osservatorio, così come indicati all'articolo 1, comma 1.
2. La Costituzione del Comitato è facoltativa e viene proposta, nel numero e nelle qualità della composizione, dal Direttore Scientifico sentito il Comitato Scientifico.

ARTICOLO 7

Il Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile Amministrativo dell'Osservatorio, previsto dall'art. 1, comma 2, è un dirigente o un funzionario del Comune Capofila appositamente incaricato dal Sindaco. Esso mette in atto tutte le attività, adotta e propone tutti gli atti amministrativi necessari ad assicurare la corretta e tempestiva esecuzione del programma del Comitato di Coordinamento.
2. Gli atti amministrativi e contabili, sotto la responsabilità del Responsabile Amministrativo dell'Osservatorio, sono adottati, a tutti gli effetti, come atti del Comune Capofila, delegato a tale funzione dagli Enti Locali convenzionati in nome e per loro conto.
3. Al Comune Capofila fanno capo, inoltre, anche tutte le attività organizzativo-operative di mero dettaglio disposte dal Comitato di Coordinamento, dal Comitato Scientifico e dal Comitato di Consulenza.

ARTICOLO 8

Comune Capofila

1. Il Comune capofila al termine di ogni esercizio redige il rendiconto finanziario relativo all'attività svolta nell'esercizio di riferimento e lo invia agli Enti Locali convenzionati per il successivo parere obbligatorio da parte del Comitato di

Coordinamento.

ARTICOLO 9

Durata

1. La durata della presente Convenzione è stabilita in anni cinque, con inizio dall'1 luglio 2004 ed è prorogabile.

ARTICOLO 10

Risorse economiche e fondo comune.

1. Per il perseguimento degli scopi sociali la Convenzione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote annuali degli Enti convenzionati così come proposte dal Comitato di Coordinamento;
- b) contributi straordinari richiesti agli Enti convenzionati;
- c) contributi erogati da Enti pubblici ed Enti privati per finanziare le attività di ricerca;
- d) donazioni, lasciti, elargizioni concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Osservatorio;
- e) entrate derivanti da cessioni di beni o servizi ad associati o a terzi;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;
- g) qualsiasi altra entrata dell'Osservatorio.

2. Per l'esercizio 2004 la quota annuale degli Enti Convenzionati viene fissata in €0,10 ad abitante, con riferimento all'ultimo censimento della popolazione.

ARTICOLO 11

Gestione economico-finanziaria

1. Al termine di ogni esercizio finanziario il Responsabile Amministrativo

dell'Osservatorio redige entro il mese di aprile il rendiconto economico e finanziario, corredato da una relazione sulle attività da sottoporre al Comitato di Coordinamento, per il parere.

2. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dalla presente Convenzione.

3. Le eventuali perdite maturate, che non trovano copertura nelle riserve patrimoniali a disposizione dell'Osservatorio, sono a carico di tutti i convenzionati e quanto necessario alla loro copertura dovrà essere versato, secondo i criteri, i termini e le modalità stabiliti Comitato di Coordinamento.

ARTICOLO 12

Personale distaccato

1. L'Ente Capofila, per l'espletamento dell'attività amministrativa inerente il funzionamento della Convenzione, può disporre di personale distaccato anche a tempo parziale, dagli Enti sottoscrittori convenzionati.

ARTICOLO 13

1. Il Comitato di Coordinamento, qualora ne ricorra il caso, potrà reperire altre fonti di finanziamento di provenienza comunitaria, statale e regionale.

ARTICOLO 14

1. Il Comitato di Coordinamento, in sede di programmazione dell'attività dell'Osservatorio, può riconoscere al Comune di Imola, a titolo di rimborso delle spese di personale e delle altre spese varie, che lo stesso Comune, quale Comune Capofila operativo, sostiene per il funzionamento dell'Osservatorio e per tutte le attività di cui all'art. 6, un importo annuale pari a una quota percentuale del totale annuo delle quote di finanziamento. Tale importo viene prelevato dal fondo quote di finanziamento, con apposite operazioni amministrative e contabili, dal Comune

di Imola.

Tutte le spese, diritti e quant'altro sono a carico del Comune di Imola.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ex art. 16 All. B) D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto.